



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 25 del 15/01/2020 – 20/02/2020 Udienza pubblica del 14/01/2020
Massima 1:	<p>Titolo Impiego pubblico - Questione di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Disposizioni a tutela del personale delle società partecipate in liquidazione - <i>Ius superveniens</i> satisfattivo - Cessazione della materia del contendere.</p> <p>Testo È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale in via principale, promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dell'art. 4 della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8. La modifica dell'articolo impugnato, introdotta dall'art. 1, comma 3, della legge della Regione Siciliana 9 agosto 2018, n. 16, ha carattere satisfattivo delle censure espresse dalla difesa statale, avendo eliminato la previsione della deroga all'applicazione della disciplina di cui all'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 per i dipendenti delle società a partecipazione pubblica. La mancata applicazione <i>medio tempore</i> della norma oggetto di questione di legittimità costituzionale e la modifica normativa, intervenuta in pendenza di giudizio, determinano la cessazione della materia del contendere.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio art. 4 della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8.</p> <p>Parametri costituzionali art. 117, comma secondo, lettera l) della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.</p>



Massima 2:	<p>Titolo Impiego pubblico - Questione di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Definizione della dotazione organica del personale dell'Amministrazione regionale - Inclusione del personale addetto alla catalogazione dei beni culturali - Denunciata violazione della competenza statale esclusiva nella materia "ordinamento civile" nonché di principi della legislazione statale in materia di "coordinamento della finanza pubblica" - Non fondatezza delle questioni.</p> <p>Testo Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 66 della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo della Costituzione. La disposizione censurata prevede che entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, in adempimento delle disposizioni di cui all'art. 1 della legge della Regione Siciliana 5 dicembre 2007, n. 24, si provveda alla definizione della dotazione organica del personale dell'Amministrazione regionale, ricomprendente il personale dei catalogatori ed esperti catalogatori nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 6, 6-ter e 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni. La previsione della stabilizzazione del personale dei catalogatori ed esperti catalogatori è, dunque, contenuta nella legge regionale 5 dicembre 2007, n. 24 che, a tal fine, reca la disciplina della relativa procedura. Tale disposizione, non essendo stata oggetto di impugnazione, è tuttora vigente. L'esplicito richiamo delle citate disposizioni statali del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui la norma regionale censurata prescrive il «rispetto», consente di interpretare quest'ultima nel senso che il transito nei ruoli dell'amministrazione regionale siciliana del personale dei catalogatori ed esperti catalogatori deve essere preceduto dal piano di fabbisogno di personale, così come prescritto dalle richiamate norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e non si determina affatto l'automatico inserimento del personale suddetto nella dotazione organica dell'amministrazione regionale, come paventato dalla difesa erariale.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio art. 66 della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8.</p> <p>Parametri costituzionali art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo della Costituzione; art. 14, lettera p), dello Statuto della Regione Siciliana.</p> <p>Altri parametri e norme interposte artt. 6, 6-ter e 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; art. 1 della legge della Regione Siciliana 5 dicembre 2007, n. 24.</p>

Redattore: Alessandra Ferrante
Visto: Avv. Marina Valli

